



3003 Berna, 24 settembre 1998

Agli

- Uffici cantonali responsabili della protezione civile
- Uffici cantonali indipendenti per l'edilizia di protezione civile

N. 9/98 - 108

---

**Stoccaggio di liquidi infiammabili nei locali degli attrezzi degli impianti d'apprestamento (IAP) nonché nei locali del materiale conformi alle Istruzioni tecniche per rifugi speciali (ITRS)**

---

I locali attrezzi degli IAP e i locali del materiale conformi alle ITRS, come pure gli IAP provvisori, fungono tra l'altro anche da depositi sotterranei per liquidi facilmente infiammabili. Ai tempi della nostra circolare del 24 maggio 1993, in riferimento a tali depositi era applicabile la direttiva SUVA (INSAI) concernente la sicurezza sul lavoro per lo „*Stoccaggio e il travaso di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55° C*“, n. 1825 del gennaio 1971 (edizione 1990). Oggigiorno valgono invece le nuove norme della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (EKAS) „*Direttive liquidi infiammabili, stoccaggio e maneggio*“, n. 1825 dell'ottobre 1993 (edizione 8.93).

Come le vecchie, anche le nuove direttive prevedono che i depositi sotterranei per liquidi facilmente infiammabili siano equipaggiati con un sistema di ventilazione artificiale in grado di garantire da tre a cinque ricambi d'aria all'ora. Come stabilito nella nostra circolare di cui sopra, per motivi d'ordine finanziario (rapporto costi-utilità), è di fatto impensabile installare un impianto di ventilazione del genere nelle costruzioni nuove o in quelle già esistenti.

Malgrado l'Ispettorato del lavoro sia tuttora dell'opinione che il deposito dei carburanti per compressori e motopompe in luoghi separati dal locale attrezzi sia ancora oggi il miglior sistema per prevenire eventuali incidenti o infortuni, esso non ha potuto negare le esigenze delle formazioni di salvataggio della protezione civile legate alla prontezza d'intervento, per cui ha dovuto accettare che, a determinate condizioni, i liquidi infiammabili vengano depositati nei locali attrezzi degli IAP e nei locali del materiale conformi alle ITRS.

Le condizioni e le pertinenti soluzioni tecniche sono riportate nell'allegato alla presente circolare, come pure nel documento "Esempi d'installazioni approvvigionamento energetico" per impianti di protezione civile dotati di installazioni elettriche protette EMP, attualmente in fase di revisione.

Per quanto riguarda le costruzioni nuove, dette condizioni devono essere considerate già nella fase pianificatoria.

Nel limite in cui, ai fini della prontezza d'intervento, sia previsto il deposito di compressori e motopompe con serbatoio pieno e tanica di riserva nei locali degli attrezzi e del materiale, è opportuno adattare di conseguenza l'installazione della corrente forte e la disposizione degli attrezzi non protetti contro le esplosioni, nonché montare un impianto rilevatore dei gas. In occasione del prossimo controllo periodico, l'Ispettorato federale della corrente forte (IFCF) verificherà se sono state rispettate le prescrizioni in materia.

I lavori necessari per adattare le costruzioni di protezione, siano esse nuove o già esistenti, alle prescrizioni dell'ispettorato del lavoro, sono sussidiati. Per quanto riguarda l'installazione successiva dell'impianto rilevatore di gas, i costi sono tuttavia limitati come segue: per gli IAP II e IAP III nonché per i locali del materiale conformi alle ITRS, al massimo 6000 franchi; per gli IAP I\*, IAP I e IAP II\*, al massimo 8000 franchi.

La domanda per l'approvazione tecnica e finanziaria dev'essere inviata all'UFPC per la via di servizio, completa dei seguenti documenti:

- modulo garanzia di sussidio (Modulo A);
- pianta con indicati i tracciati delle condotte e la collocazione degli apparecchi;
- schema del distributore secondario;
- preventivo dettagliato dell'installatore elettricista per l'esecuzione dell'installazione;
- preventivo dettagliato del fornitore dell'impianto rilevatore dei gas.

Per quanto riguarda le „vecchie“ costruzioni di protezione delle organizzazioni di protezione di stabilimento (impianti OPS) che conformemente alla circolare 4/94 non appartengono più all'organizzazione di protezione civile, la responsabilità compete ai nuovi proprietari. Non sono versati sussidi per l'esecuzione di eventuali misure.

UFFICIO FEDERALE  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Il direttore

P. Thüring

Allegato

Istruzioni d'installazione del 27 agosto 1998

**p.c. a**

UFSEL, Ispettorato del lavoro del 2° circondario  
SUVA, Sezione chimica  
IFCF

**Nel FIPC** (senza allegato)